



Ministero della Transizione Ecologica

DIREZIONE GENERALE PATRIMONIO NATURALISTICO E MARE

IL DIRETTORE GENERALE

Uffici caccia e pesca Regioni e Province autonome
Indirizzi in allegato

e p.c. Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
Dr.ssa Alessia Grillo
conferenza@pec.regioni.it

ISPRA
Dr. Piero Genovesi
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

OGGETTO: insediamento del Nucleo di ricerca e valutazione previsto dal comma 835, art. 1, L. 30 dicembre 2021, n. 234.

In attuazione di quanto previsto dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 835, questo Ministero, al fine di analizzare le condizioni che determinano il divieto di immissione di specie ittiche non autoctone di cui all'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, ha istituito il Nucleo di ricerca e valutazione con i seguenti partecipanti, designati dal MiTE, dal MIPAAF, da ISPRA e da Regioni e Province autonome: dott. Mauro Bertelletti (MiPAAF), Ing. Giuliano Patteri (Regione Sardegna), Dott. Roberto Ciccio (Regione Marche), Dott. Giovanni Zaccaria (Regione Puglia), Dott. Pier Paolo Gibertoni (Regione Liguria), Dott. Fulvio Giugliano (Regione Campania), Dott. Giovanni Giovannini (Provincia di Trento), Dott. Piero Genovesi, Dott.ssa Lucilla Carnevali e Dott. Alessandro Longobardi (ISPRA), Dott. Maurizio Battezzore e Dott. Eugenio Dupré (MiTE).

Si coglie l'occasione per ricordare che in linea con la sovraordinata normativa unionale e ai sensi del comma 3, art. 12 del DPR 357/1997 rimane vigente il divieto di immissione in natura di specie e di popolazioni non autoctone, salvo quanto previsto dal comma 4, e che in base all'art. 22, lettera b della Direttiva 92/43/CEE gli Stati membri "controllano che l'introduzione intenzionale nell'ambiente naturale di una specie non locale del proprio territorio sia disciplinata in modo da non arrecare alcun pregiudizio né agli habitat naturali nella loro area di ripartizione naturale né alla fauna e alla flora selvatiche locali, e, qualora lo ritengano necessario, vietano siffatta introduzione".

Quanto sopra anche tenendo conto dell'articolo 11 comma 5 quinquies del decreto legge 30 dicembre 2021 n. 228 come convertito in legge con modificazioni.

Dr. Oliviero Montanaro
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

ID Utente: 62
ID Documento: PNM_MITE-62_2022-0028
Data stesura: 28/02/2022

ED/ef/div.III